



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 99

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Vigente al: 1-5-2022).

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30-4-2022 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse, così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1 (Linee di indirizzo per la definizione dei nuovi profili professionali nelle pubbliche amministrazioni nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale)

L'articolo 1 integra la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, prevedendo che tali linee di indirizzo concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022.

La novella richiama anche la finalità di sostenere la transizione digitale ed ecologica delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la formulazione già vigente prevede che le linee di indirizzo facciano riferimento anche ai fabbisogni, prioritari o emergenti; resta fermo che le linee di indirizzo devono rispettare il principio di salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica. Dunque, il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede, nell'ambito di misure di riforma della pubblica amministrazione, che entrino in vigore entro la fine del secondo semestre del 2022, la definizione dei profili professionali specifici per il settore pubblico, affinché siano attratte le competenze e le capacità necessarie.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Articolo 2, commi 1-3 e 6-7 (Piattaforma unica del reclutamento per le assunzioni nella P.A. e misure per i concorsi pubblici)

L'articolo 2, commi da 1 a 3, 6 e 7, prevede che, a far data dal 1° novembre 2022, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti nonché alle Regioni ed enti locali, avvengano mediante concorsi ai quali si può accedere esclusivamente mediante la previa registrazione nel Portale InPa, operativo a far data dal 1° luglio 2022. A tal fine, reca disposizioni in ordine alle modalità del reclutamento e della registrazione presso il suddetto Portale (commi da 1 a 3). Si introducono misure di semplificazione dei concorsi pubblici mediante la abrogazione di norme (comma 6). **Dal 1° novembre, i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche dai concorsi pubblici unici, sono individuati, attraverso il predetto Portale del reclutamento, nel rispetto dei principi della parità di genere (comma 7).**

In dettaglio, il comma 1 introduce l'articolo 35-ter al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **prevedendo che le p.a. di cui all'art. 1, comma 2, del predetto decreto ("Per amministrazioni pubbliche si intendono** tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, **tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali**, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"), le autorità amministrative indipendenti, le Regioni e gli enti locali, **per le rispettive selezioni di personale a tempo determinato e indeterminato, che devono essere orientate alla massima partecipazione, si avvalgono del Portale www.InPA.gov.it**, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1, cpv. 35-ter, commi 1, 4 e 6). **Il comma 2 dell'articolo 2, precisa, che il Portale è operativo dal 1° luglio 2022.** Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. Resta fermo che i bandi di concorso per il reclutamento del personale sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul predetto portale del reclutamento (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80). Inoltre, il comma 3 dispone che ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del decreto in esame



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando. In particolare, per la registrazione al Portale, l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. **Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione.** I bandi di concorso per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico, sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure (art. 35-ter, comma 5).

Il comma 7, si riferisce ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste per i concorsi pubblici unici dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 101/2013 e dall'articolo 35, comma 5, del D.Lgs. 165/2001: essi dovranno essere individuati attraverso il predetto Portale del reclutamento, nel rispetto dei principi della parità di genere. Fino alla data del 1° novembre 2022, il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione RIPAM, nomina i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità e competenza. Gli elenchi dei nominativi richiamati dalla disposizione sono formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali, che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Articolo 2, comma 4 (Assolvimento obblighi di comunicazione in caso di esercizio del diritto di accesso ad atti amministrativi)

L'articolo 2, comma 4, dispone che, in relazione agli avvisi di selezione di personale pubblicati dalle amministrazioni sul Portale del reclutamento InPA, gli



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

obblighi di comunicazione ad eventuali controinteressati si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul medesimo Portale da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato.

La disposizione in commento prevede che, in relazione agli avvisi di selezione di personale pubblicati dalle amministrazioni sul Portale, l'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato, ai sensi del D.P.R. 184/2006 e del D.Lgs. 33/2013, assolva agli obblighi di comunicazione nei confronti di eventuali controinteressati attraverso la pubblicazione di un apposito avviso sul medesimo Portale. Si ricorda, infatti, che in base agli artt. 3, co. 1, del D.P.R. 184/2006 e 5, co. 5, del D.Lgs. 33/2013 richiamati dalla disposizione in commento, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione ai soggetti controinteressati mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, per consentirgli, entro dieci giorni dalla ricezione, di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. I richiamati D.P.R. 184/2006 e D.Lgs. 33/2013 disciplinano il diritto di accesso ai documenti amministrativi esercitabile, rispettivamente, da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, nonché da chiunque voglia accedere all'atto senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (cd. accesso civico).

Articolo 3, commi 1-4 e 6 (Modifiche della disciplina sullo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche)

L'articolo 3, commi da 1 a 4 e 6, apporta alcune modifiche alla procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico, prevedendo per i concorsi banditi successivamente al 1° maggio 2022:

- l'espletamento di almeno una prova scritta (rispetto all'unica finora prevista);
- la valutazione delle competenze indicate nel bando e, per gli alti profili, delle esperienze lavorative pregresse;
- la possibilità di prevedere forme di preselezione;
- la possibile integrazione delle commissioni esaminatrici con esperti in valutazione delle competenze e selezione;
- in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa, la possibilità di prevedere per tutti i concorsi, e non solo per quelli svolti durante la fase emergenziale come previsto finora, lo svolgimento in modo non contestuale delle prove concorsuali. Viene altresì contestualmente abrogata la disciplina transitoria per i concorsi, relativi al medesimo personale, banditi nel corso della fase emergenziale.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

La disposizione, inoltre, attribuisce ad un decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, l'aggiornamento della disciplina sui concorsi pubblici dettata dal D.P.R. n. 487 del 1994.

Articolo 3, comma 7 (Protocolli COVID-19 per lo svolgimento di concorsi)
Il comma 7 dell'articolo 3 dispone che con ordinanze del Ministero della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si possa procedere all'aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in modo da garantire le condizioni di sicurezza.

Articolo 4 (Norme sull'aggiornamento dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e sulla formazione etica del personale pubblico)

L'articolo 4 integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - disponendo l'inserimento di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici - e prevede che le medesime pubbliche amministrazioni provvedano allo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.

Articolo 5 (Misure a favore dell'equilibrio di genere in ambito lavorativo)
L'articolo 5 assegna alle amministrazioni il compito di adottare misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta apposite linee guida entro il 30 settembre 2022.

Nel dettaglio, al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, la disposizione in commento attribuisce alle amministrazioni - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - il compito di adottare le suddette misure in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 157, co. 4, del Trattato sul funzionamento dell'UE, secondo cui il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

Articolo 6, commi 1-3 (Norme in materia di mobilità volontaria, comandi, distacchi e procedure straordinarie di inquadramento in ruolo)

La novella di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), capoverso 1-quater, dell'articolo 6 modifica, con decorrenza dal 1° luglio 2022, la disciplina concernente l'avviso dell'avvio di una procedura di mobilità volontaria da



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati. **La novella di cui al capoverso 1-quinquies della suddetta lettera b) introduce una limitazione della possibilità di ricorso a comandi o distacchi, prevedendo che essi non possano eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le suddette procedure di mobilità volontaria; sono escluse dal limite alcune fattispecie.** Il comma 3 del presente articolo reca una disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l'inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco. Il comma 2 prevede la cessazione alla data del 31 dicembre 2022, o alla scadenza successiva eventualmente già fissata, dei comandi o distacchi in corso alla data di entrata in vigore (1° maggio 2022) del presente decreto, nel caso di mancata attivazione della suddetta procedura straordinaria di inquadramento in ruolo.

Articolo 18 (Pagamenti elettronici e fatturazione elettronica)
L'articolo 18 anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1). La norma estende, altresì, l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024 (commi 2 e 3). Il comma 4, infine, introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l'Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.

Articolo 27 (Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici)

L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici ("SNPS"). Tale Sistema è inteso - commi 1 e 2 - a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate,



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - di cui alla L. 28 giugno 2016, n. 132 - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. I commi 3 e 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Sistema ed i soggetti che ne fanno parte, mentre i commi 5 e 6 demandano ad atti secondari la determinazione dei relativi compiti dei soggetti, la definizione delle modalità di interazione tra lo SNPS e lo SNPA e l'istituzione di una cabina di regia unica. In base al comma 3 del presente articolo, **lo SNPS svolge le seguenti funzioni:**

- **identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, al fine di contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione, attraverso l'integrazione con altri settori;**
- **favorisce l'inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;**
- **concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della citata L. n. 132 del 2016;**
- concorre all'individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione e all'interpretazione di modelli e dati;
- assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l'implementazione della valutazione di impatto sanitario (VIS), nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), della valutazione d'impatto ambientale (VIA) e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Ai sensi del comma 4 del presente articolo 27, fanno parte dello SNPS i seguenti soggetti, che (ai fini in oggetto) operano in coordinamento tra di essi:

- i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. In merito, viene richiamata specificamente la norma che include tra i compiti dei suddetti dipartimenti la tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
- le regioni e le province autonome, anche con funzioni di coordinamento in rete dei suddetti dipartimenti di prevenzione, delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli altri enti (del territorio di competenza) rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi dello SNPS;



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

- gli istituti zooprofilattici sperimentali (di cui al D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270);
- l'Istituto superiore di sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;
- il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio, comunicazione istituzionale.

Il successivo comma 5 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, **l'individuazione, per i soggetti facenti parte dello SNPS, dei relativi specifici compiti**. Il decreto ministeriale deve in ogni caso rispettare la tempistica e gli obiettivi individuati dall'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2021 per il progetto "Salute, ambiente, biodiversità e clima" - progetto rientrante nel Piano nazionale per gli investimenti complementari -. Infine, il citato allegato 1 prevede che il suddetto progetto si articoli nei seguenti cinque interventi (o obiettivi): "rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale", mediante il miglioramento delle infrastrutture, delle capacità umane e tecnologiche e della ricerca applicata; "sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute- ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale"; "formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima"; "promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima anche di livello universitario"; "piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS".

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005